

REGOLAMENTO SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(validato da Conferenza Direzione il 29 luglio 2020)

Sommario

REGOLAMENTO SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI
TECNICHE²

Art. 1 – Oggetto e finalità²

Art. 2 – Costituzione del Fondo²

Art. 3 – Limiti alla riconoscibilità dell'incentivo³

Art. 4 – Centrale di committenza\Stazione unica appaltante⁵

Art. 5 - Definizione della quota da destinare al Fondo degli incentivi per funzioni tecniche⁵

Art. 6 – Modifiche contrattuali⁶

Art. 7 – Funzioni tecniche incentivabili⁷

Art. 8 – Maturazione dell'incentivo⁷

Art. 9 - Individuazione del gruppo di lavoro⁸

Art. 10 - Sostituzione di un dipendente del gruppo di lavoro⁹

Art. 11- Accertamento delle attività svolte¹⁰

Art. 12 - Riduzione del Fondo per l'incentivo¹¹

Art. 13 – Quote non distribuite¹²

Art. 14 – Quantificazione incentivo¹³

Art. 15 – Liquidazione incentivo¹⁴

Art. 16 – Decorrenza e disciplina transitoria¹⁴

REGOLAMENTO SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di costituzione del Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche (di seguito “Fondo”) di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dall’art. 76 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56” Codice dei contratti pubblici” (di seguito “Codice”).
2. In base all’art. 5 del presente Regolamento, l’Ente destina al fondo fino al due per cento modulato sull'importo delle opere, lavori, servizi e forniture posti a base di gara, a valere sugli stanziamenti del quadro economico previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, al netto dell’IVA.
3. L'ottanta per cento delle risorse del Fondo (di seguito Fondo incentivo) è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche indicate al successivo art. 7 con le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione integrativa sulla base delle disposizioni del presente Regolamento.
4. La restante quota del venti per cento del fondo di cui al comma 1 (di seguito Fondo innovazione) è destinato agli utilizzi secondo le previsioni del comma 4 dell’art. 113 del Codice.
5. L’ammontare delle risorse che alimentano il Fondo è previsto nel quadro economico del singolo appalto.

Art. 2 – Costituzione del Fondo

1. Il Fondo relativo a ciascun intervento, comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione, è determinato sulla base dell'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione.
2. Il Fondo viene alimentato e accantonato al momento dell’aggiudicazione della gara; è compito e responsabilità del dirigente o responsabile preposto alla struttura competente assicurare la corretta quantificazione e alimentazione del fondo.

3. Gli incentivi stanziati e accantonati all'interno del quadro economico sono inseriti nel Fondo delle risorse decentrate al momento della loro maturazione rilevato secondo le modalità del successivo art. 8. Gli incentivi sono infine quantificati e liquidati secondo la disciplina stabilita dalla contrattazione integrativa definita sulla base del presente Regolamento.

Art. 3 – Limiti alla riconoscibilità dell'incentivo

L'inserimento dell'intervento nel programma triennale dei lavori pubblici costituisce il presupposto per la destinazione delle risorse al Fondo incentivante e per la sua successiva distribuzione.

Per interventi di valore stimato fino a 100.000 euro, e per quelli non inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici per disposizioni di legge, il presupposto è il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica o di uno dei livelli successivi di progettazione, qualora il precedente sia omesso.

L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice finanziati da enti esterni, relativamente alle attività di RUP, di direzione lavori, di collaudo tecnico amministrativo, di verifica di conformità, di collaudo statico, ove necessario.

Gli interventi relativi a lavori di manutenzione sono incentivabili solo se caratterizzati da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'Amministrazione. La particolare complessità è sempre presupposta in presenza di interventi manutentivi che necessitino di un'attività di progettazione e l'affidamento di lavori tramite procedura comparativa¹.

Sono incentivabili le attività svolte nell'ambito di affidamenti tramite gara ricompresi nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per i quali sia necessaria la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto diverso dal RUP². Nell'atto di

¹ Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 2/SEZAUT/2019 del 9 gennaio 2019.

² Il direttore dell'esecuzione è soggetto diverso dal RUP nei casi individuati al punto 10.1. delle linee Guida n. 3 ANAC approvate con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, che si riportano:

a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);

d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

costituzione del gruppo di lavoro, il dirigente indica le motivazioni della nomina di un Direttore dell'Esecuzione diverso dal RUP.

Sono altresì incentivabili le attività svolte nell'ambito di affidamenti effettuati mediante strumenti di negoziazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice, con apertura del confronto competitivo.

Nei casi di adesione a convenzioni quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o di utilizzo di altri strumenti di acquisto che non richiedono apertura del confronto competitivo, di cui all'art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice dei contratti, l'incentivo potrà essere erogato solo per le attività di cui alle lettere d), e), f), g) dell'art. 7, rimanendo in ogni caso escluse le attività relative a forniture senza posa in opera.

Per le convenzioni di cui al precedente comma, il Fondo incentivi viene costituito al momento della adesione e l'importo dell'incentivo è calcolato con riferimento all'importo di adesione. Nel caso di Accordi quadro di cui all'art. 54 del Codice e delle convenzioni di cui al precedente comma, il Fondo incentivi a favore della struttura che ha svolto le relative attività viene costituito al momento della sottoscrizione dei contratti applicativi.

Per le modifiche contrattuali di cui all'art. 106 del Codice, l'incentivo non sarà riconosciuto per le attività di programmazione della spesa, affidamento e verifica.

Non concorrono comunque ad alimentare il Fondo sia le varianti in corso d'opera³, sia quelle modifiche contrattuali che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni progettuali o che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione o l'esecuzione del servizio.

Fermo restando quanto sopra disciplinato, non incrementano inoltre il Fondo i seguenti interventi:

- a. le procedure di acquisto non ricomprese nell'ambito di applicazione del Codice;
- b. lavori in amministrazione diretta;
- c. contratti di appalto e di concessioni di servizio di cui all'art. 17 del Codice;
- d. appalti di servizi o forniture in cui non sia nominato il direttore dell'esecuzione;
- e. lavori, servizi e forniture affidati senza il previo espletamento della procedura comparativa (intesa anche come richiesta formalizzata di preventivi), fatti salvi gli affidamenti diretti ai sensi dell'art. 163 del codice;

e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

³ art. 106 co. 1 lett. c) punto 1

f. atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche.

g. Le procedure di acquisto dei servizi di ingegneria e architettura;

h. le attività di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Art. 4 – Centrale di committenza, Stazione unica appaltante, Soggetto aggregatore

1. In caso di affidamento mediante Centrale di committenza, Stazione unica appaltante o Soggetto aggregatore, all'ente che effettua la gara è destinata una quota relativa alle attività di redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento pari alla percentuale indicata per tale fase dall'Accordo integrativo e comunque nel limite del 25% dell'incentivo complessivo calcolato in base al presente Regolamento. Le attività riguardano:

a. attività svolte in qualità di Stazione Unica Appaltante ai sensi dell'art. 1, comma 44, delle Legge 56/2014 nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture;

b. attività svolte in qualità di Soggetto Aggregatore in attuazione dell'art. 9 D.L. 66/2014, convertito con modificazioni con legge 89/2014;

c. attività di committenza ausiliaria ai sensi dell'art. 37 e 113, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

2. Preliminarmente all'avvio delle attività, il dirigente o il responsabile della Centrale verifica l'ammontare dell'accantonamento nel quadro economico effettuato dall'Ente richiedente rispetto ai criteri del presente regolamento. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione da quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

Art. 5 - Definizione della quota da destinare al Fondo degli incentivi per funzioni tecniche

1. Nell'atto di approvazione dell'intervento, il dirigente, o responsabile del servizio, competente (il dirigente o il responsabile al quale il PEG affida la realizzazione dell'intervento) quantifica le risorse da destinare al Fondo sulla base di una percentuale decrescente all'aumentare dell'entità dell'intervento da realizzare.

2. Per i lavori, servizi e forniture le percentuali sono quantificate in base alla seguente tabella:

(gli scaglioni si sommano tra loro)

Valore contratto				LAVORI	SERVIZI	FORNITURE
da	€ 40.000,00	a	€ 99.999,99	1,00%	1,00%	1,00%
da	€ 100.000,00	a	€ 499.999,99	2,00%	1,60%	1,40%
da	€ 500.000,00	a	€ 999.999,99	1,80%	1,40%	1,20%
da	€ 1.000.000,00	a	€ 1.499.999,99	1,60%	1,20%	1,00%
da	€ 1.500.000,00	a	€ 1.999.999,99	1,40%	1,00%	0,80%
da	€ 2.000.000,00	a	€ 2.499.999,99	1,20%	0,80%	0,60%
da	€ 2.500.000,00	a	€ 2.999.999,99	1,00%	0,60%	0,40%
da	€ 3.000.000,00	a	€ 3.499.999,99	0,80%	0,40%	0,10%
da	€ 3.500.000,00	a	€ 3.999.999,99	0,60%	0,10%	0,10%
da	€ 4.000.000,00	a	€ 4.499.999,99	0,40%	0,10%	0,10%
da	€ 4.500.000,00			0,10%	0,10%	0,10%

3. Nel caso di contratti misti (che hanno ad oggetto due o più tipi di prestazioni) si applica quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del Codice e pertanto le quote si riferiscono al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. In ogni caso la quota dell'incentivo è calcolata sull'importo a base di gara decurtato dell'importo riferito ai contratti che sarebbero stati esclusi dall'applicazione del presente regolamento se considerati isolati.

Art. 6 – Modifiche contrattuali

1. Qualora i documenti di gara prevedano lavori, servizi o forniture opzionali, l'incentivo da destinare al fondo è calcolato sul valore della componente a base di gara. La destinazione al fondo delle somme relative alle parti opzionali avviene con il provvedimento di esercizio delle opzioni, limitatamente alle funzioni di RUP, direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione, collaudo ovvero verifica di conformità.
2. Fermo restando il comma 11 dell'art. 3, l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori opere/servizi/forniture eseguite rispetto al contratto originario.

3. Per le modifiche contrattuali di cui all'art. 106 c.1 lett. a) del Codice, l'incentivo non sarà riconosciuto per le attività di cui alle lettere a), b), c), f) del comma 1 dell'art. 6.

Art. 7 – Funzioni tecniche incentivabili

1. La quota dell'ottanta per cento stabilita ai sensi del presente Regolamento per ciascun intervento, è destinata ad incentivare esclusivamente le attività dei soggetti dipendenti dell'ente, preventivamente individuati nel gruppo di lavoro, che svolgono le funzioni tecniche previste dall'art. 113, comma 2, del Codice di seguito indicate:
 - a. programmazione della spesa per investimenti;
 - b. verifica preventiva di progettazione prevista dall'art. 26 del Codice;
 - c. affidamento: predisposizione e controllo delle procedure di gara ai sensi degli articoli 32 e 33 del Codice; tale attività si considera comprensiva dell'attività di responsabile unico di procedimento della fase di gara;
 - d. attività di responsabile unico di procedimento, per le fasi diverse dalla fase di gara. Tale attività si considera comprensiva dell'attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione del contratto;
 - e. attività dell'ufficio di direzione dei lavori o attività dell'ufficio di direzione dell'esecuzione del contratto;
 - f. attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, attività di collaudo statico, ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti;
 - g. collaboratori dei soggetti indicati ai punti precedenti, vale a dire qualsiasi dipendente che, in rapporto alla singola funzione, anche non ricoprendo responsabilità, svolge materialmente parte significativa degli atti e/o delle attività che caratterizzano la funzione stessa.

Art. 8 – Maturazione dell'incentivo

1. Il diritto all'incentivo matura con riferimento ai seguenti momenti:
 - a) al momento dell'adozione dell'atto di affidamento per le attività di:
 - gruppo 1: programmazione della spesa;
 - gruppo 1bis: verifica della progettazione (solo per i lavori)

- gruppo 2: affidamento;

b) all'approvazione del collaudo o alla verifica di conformità per le attività di:

- gruppo 3: responsabile unico di procedimento (per le fasi diverse dall'affidamento);
- gruppo 4: direzione lavori o direzione esecuzione;
- gruppo 5: collaudo o verifica di conformità

2. In caso di contratti di servizi o forniture pluriennali, l'incentivo relativo alle attività d), e), ed, ove ricorra la verifica di conformità in corso d'opera, f) del comma 1 dell'art. 7 e relativi collaboratori, verrà maturato all'atto del certificato di conformità parziale da emettere con cadenza annuale dalla data di avvio del servizio, per la quota d'incentivo corrispondente alla frazione annua.

3. In caso di contratti di lavori di durata stimata oltre l'anno, l'incentivo relativo alle attività d), e) ed, ove ricorra il collaudo in corso d'opera, f) del comma 1 dell'art 7 e relativi collaboratori, verrà maturato al 31 dicembre di ogni anno di durata dei lavori, in misura proporzionale allo stato di avanzamento lavori, decurtato di una quota del 20%, che sarà maturata a collaudo finale.

4. In caso di Accordi Quadro, gli incentivi verranno maturati secondo i principi sopraesposti e riferiti ai singoli contratti applicativi. Le quote relative alla fase di affidamento e a quella del RUP della medesima fase, si riferiscono alla fase di gara dell'Accordo Quadro e anch'esse maturano all'aggiudicazione del singolo contratto applicativo.

Art. 9 - Individuazione del gruppo di lavoro

1. Per ciascuna lavoro, servizio e fornitura avente i requisiti previsti dal presente Regolamento, il dirigente o il responsabile competente, su proposta del RUP, individua preventivamente con apposito provvedimento, sentiti i dirigenti o i responsabili delle strutture coinvolte, la struttura tecnico-amministrativa incaricata di realizzare lo specifico intervento, ivi comprese le attività non svolte da personale interno. Ogni altro eventuale dirigente/responsabile coinvolto comunica al Dirigente/responsabile competente i nominativi dei propri collaboratori, evidenziando le attività da svolgere e la correlazione con quelle incentivabili.

Il provvedimento deve indicare:

- a. il lavoro, il servizio o fornitura da realizzare e il relativo programma di finanziamento;

- b. l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del Fondo determinato ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento;
 - c. il nominativo, la categoria e il profilo professionale dei dipendenti incaricati con le relative attività da svolgere⁴;
 - d. le aliquote da destinare alle singole attività del gruppo di lavoro, secondo le percentuali indicate dalla contrattazione integrativa, graduate in funzione delle responsabilità e della professionalità collegate allo svolgimento delle attività;
 - e. le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne; in tali casi gli incentivi calcolati ma non corrisposti, costituiscono economie di bilancio.
2. I dipendenti incaricati devono essere in possesso delle necessarie abilitazioni e delle competenze professionali. L'incarico può riguardare il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a part-time.
 3. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
 4. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n.165/2001.
 5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, ove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di intervento.
 6. Il dirigente/responsabile è tenuto ad assicurare il rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui al presente articolo.

Art. 10 - Sostituzione di un dipendente del gruppo di lavoro

1. Eventuali modifiche alla composizione della struttura possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente dando conto delle esigenze sopraggiunte; nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti del gruppo. Le modifiche devono essere comunicate ai dipendenti interessati.

⁴ Nell'individuazione del RUP occorre tenere conto in particolare delle linee guida approvate dall'ANAC in materia Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»

2. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal dirigente/responsabile.

Art. 11- Accertamento delle attività svolte

1. L'erogazione degli incentivi è disposta dal dirigente/responsabile preposto alla struttura competente, su proposta del RUP, previo accertamento positivo o parzialmente positivo effettuato dal dirigente/responsabile di riferimento dei singoli componenti del gruppo di lavoro delle specifiche attività svolte dai dipendenti e della qualità dell'apporto individuale adeguatamente motivata. L'esito dell'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
2. Al fine dell'accertamento - ogni anno e alle scadenze previste per la liquidazione di quote di incentivo - il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori/dell'esecuzione del contratto e il responsabile del procedimento di gara, fornisce al dirigente o al responsabile del Servizio tutte le informazioni necessarie all'elaborazione dello schema di liquidazione per ciascun intervento, proponendo la quota di incentivo spettante a ciascun dipendente in funzione dell'apporto effettivo e sulla base dell'atto di costituzione del gruppo di lavoro; comunica inoltre gli scostamenti di tempi e costi rispetto alle previsioni di cui agli atti (costituzione del gruppo di lavoro, approvazione del progetto esecutivo, contratto...).
3. Ai fini dell'attribuzione dell'incentivo il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
4. Relativamente alle singole attività, l'accertamento è positivo nei seguenti casi:
 - a. programmazione della spesa: le attività devono essere svolte nei tempi e modalità previsti dall'art. 21 del Codice;
 - b. affidamento: le attività di redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento devono essere svolte entro i periodi preventivamente concordati, al

netto dei tempi necessari per riscontrare le richieste di integrazioni fatte al responsabile del procedimento/RUP;

- c. RUP: tutte le attività devono essere svolte nei tempi e costi previsti nel progetto approvato e nei suoi allegati;
 - d. verifica preventiva dei progetti (nel caso di lavori): non devono essersi verificati errori progettuali o maggiori costi dovuti alla inadeguatezza del progetto;
 - e. direzione lavori e collaudo direzione dell'esecuzione e verifica di conformità: tutte le attività devono essere svolte nei tempi e costi contrattuali
5. Sono comunque esclusi ritardi e costi non imputabili ai dipendenti ma dovuti ad eventi eccezionali o inadempienze della ditta appaltatrice ovvero ad interruzioni del procedimento, sospensioni di cui all'art. 107 del Codice o proroghe regolarmente concesse all'appaltatore
 6. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi o gravi errori imputabili ai dipendenti incaricati.
 7. Nel caso di cui al comma precedente, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente/responsabile comunica per iscritto gli errori e i ritardi, e valuta le giustificazioni presentate dal dipendente prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Qualora le motivazioni del dipendente risultassero non idonee a giustificare il ritardo (motivazioni insufficienti, contraddittorie o non congrue), il dirigente/responsabile ne terrà conto procedendo alla riduzione dell'incentivo spettante.
 8. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
 9. Ferme restando ulteriori forme di responsabilità, non hanno diritto al compenso incentivante il RUP, i Responsabili e i dipendenti incaricati che abbiano violato gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che non abbiano svolto i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
 10. Nei casi di esito negativo dell'accertamento ai sensi dei commi precedenti, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate, ove già corrisposte, anche mediante decurtazione delle quote di incentivo spettanti per altri interventi.
 11. Nel caso di accertamento parzialmente positivo saranno effettuate delle decurtazioni dell'incentivo, corrispondenti alla percentuale di accertamento positivo.

Art. 12 - Riduzione del Fondo per l'incentivo

1. Qualora si verificano ritardi, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1 e comma 2 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori e al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella 4, fatte salve le cause di forza maggiore non imputabili ai dipendenti. Si applicano le medesime riduzioni in presenza di ritardi qualora, in fase di realizzazione del lavoro, non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a modifiche contrattuali disciplinate dall'articolo 106, comma 1 e comma 2 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore). La riduzione si applica al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato.

Tabella 4

<i>Incremento tempo contrattuale rispetto al cronoprogramma</i>		<i>Incrementi costo contrattuale rispetto all'importo aggiudicato nell'appalto (al netto del ribasso)</i>	
<i>% Incremento tempo</i>	<i>% riduzione incentivo</i>	<i>% Incremento costo</i>	<i>% riduzione incentivo</i>
10% - 15%	- 10 %	10% - 15%	- 10 %
15% - 25%	- 20 %	15% - 25%	- 20 %
25% - 35%	- 30 %	25% - 35%	- 30 %
35% - 50%	- 50 %	35% - 50%	- 50 %
>50%	- 100 %	>50%	- 100 %

2. Ai fini della riduzione dell'incentivo non sono computati nel termine di esecuzione delle opere o lavori, servizi e forniture, i tempi e i costi conseguenti all'art. 107 del Codice.

Art. 13 – Quote non distribuite

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'amministrazione, ovvero prive del previsto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del Fondo per l'innovazione.
2. Determinano inoltre l'incremento del Fondo per l'innovazione gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, eccedenti l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 14 – Quantificazione incentivo

1. A seguito dell'accertamento delle attività svolte, viene quantificato l'ammontare dell'incentivo da ripartire tra i dipendenti secondo criteri e modalità stabilite dalla contrattazione integrativa.
2. Nessun incentivo viene corrisposto per opere/lavori aggiudicati ma non realizzati. Non influiscono sulla spettanza dell'incentivo eventuali interruzioni del procedimento di appalto, salvo il caso che l'interruzione del procedimento dipenda da errori nell'espletamento delle attività.
3. Sulla base del documento preliminare e su proposta del RUP, il dirigente/responsabile competente approva il consuntivo delle fasi realizzate nell'anno precedente e accerta le attività svolte da ciascun dipendente rispetto a quelle previste nel documento preliminare, la spesa sostenuta rispetto a quella prevista, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni. L'esito dell'accertamento delle attività svolte e del relativo incentivo spettante viene comunicato al dipendente e approvato con determinazione dirigenziale.
4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del Codice gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo⁵. Tenuto conto che il diritto all'incentivo si matura quando l'attività è svolta e compiuta, il limite del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo è da calcolarsi al momento dell'erogazione con riferimento al principio di competenza. Le eventuali eccedenze costituiscono economie di bilancio.
5. Gli incentivi sono erogabili ai titolari di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 18 del CCNL 2016/2018, mentre non spettano al personale dirigente.
6. Nel caso di incarico a componente o segretario di collegio arbitrale o di collaudatore nell'ambito di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture conferito a personale di altra amministrazione, il 50 per cento del compenso deve essere versato all'amministrazione in cui il dipendente presta servizio. Nel caso l'incarico sia conferito a personale di

⁵ Per trattamento economico complessivo annuo lordo si intende: stipendio tabellare, IIS, 13° mensilità, RIA, indennità di comparto, salario accessorio fisso e variabile

questo Ente, il compenso incassato confluisce nel Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio⁶.

Art. 15 – Liquidazione incentivo

1. Gli incentivi maturati sono liquidati e corrisposti di norma con cadenza annuale, previa determinazione di liquidazione da parte dei dirigenti/responsabili competenti. Questi ultimi, preliminarmente alla determinazione, acquisiscono i pareri obbligatori del Responsabile del Servizio Personale Associato in ordine alle verifiche di cui al presente Regolamento.
2. La determinazione di liquidazione dell'incentivo deve contenere:
 - a. l'individuazione nominativa delle singole figure che hanno svolto le attività;
 - b. la definizione della quota complessiva dell'incentivo;
 - c. la ripartizione delle quote assegnate alle singole figure;
 - d. le eventuali economie.
3. All'atto della liquidazione il dirigente/responsabile, anche su proposta del RUP o del Responsabile del procedimento, può modificare la ripartizione dell'incentivo stabilita in via preventiva, a fronte di una diversa, reale ripartizione degli impegni, dei carichi di lavoro e delle responsabilità, riscontrati nel procedimento.

Art. 16 – Decorrenza e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento si
applica dal 1 gennaio 2018 agli interventi la cui pubblicazione del bando di gara o invio delle lettere di invito è successiva all'entrata in vigore del Codice (19/04/2016) e qualora, nell'ambito delle somme indicate nel quadro economico del lavoro\servizio\fornitura, sia stato previsto e accantonato il finanziamento del Fondo incentivi. Ai sensi del comma 5 bis dell'art. 113 del Codice introdotto dalla legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), dal 1 gennaio 2018 gli incentivi per funzioni tecniche sono esclusi dal vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici di cui all'art. 23 co. 2 del decreto legislativo n. 75/2017.

⁶ DL 112/2008 art. 61 co. 9 convertito in Legge 133/2008. Si veda al riguardo anche la Corte dei Conti sezione Autonomie n. 12 del 9/3/2015.

2. Per le attività svolte dal 19/04/2016 (data di entrata in vigore del Codice) al 31/12/2017 riguardanti interventi la cui pubblicazione del bando di gara o invio degli inviti a presentare offerte è successiva all'entrata in vigore del Codice, si applica il presente Regolamento qualora nel quadro economico dell'appalto siano state accantonate le risorse finanziarie. La liquidazione degli incentivi sarà possibile solo in presenza di modifiche normative che escludano detti incentivi dai limiti di crescita del salario accessorio, ai sensi dell'art. 23 co. 2 del D. Lgs. 75/2017.
3. Per i lavori relativi ad interventi la cui procedura di gara o lettera di invito è stata pubblicata prima del 19/04/2016, gli incentivi sono corrisposti secondo il Regolamento previgente.
4. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del presente Regolamento per le attività connesse ai bandi di gara già pubblicati o inviti a presentare offerte inviati entro il 19/04/2016 (data di entrata in vigore del Codice).